



UNIONE *della* BASSA VALLE SCRIVIA
CASTELNUOVO SCRIVIA – GUAZZORA - ALZANO SCRIVIA
Provincia di Alessandria

**SCHEMA TIPO DI ACCORDO OPERATIVO AI
SENSI DELL' ART.2 c.2 DELLO STATUTO
PER LA GESTIONE IN FORMA COORDINATA
TRAMITE L'UNIONE DELLE FUNZIONI DI
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE**

INDICE

Art. 1 – Premessa	Pag. 3
Art. 2 – Oggetto	Pag. 4
Art. 3 – Finalità	Pag. 4
Art. 4 – Funzioni trasferite	Pag. 5
Art. 5 – Attività non trasferite	Pag. 5
Art. 6 – Decorrenza e durata dell'accordo operativo	Pag. 5
Art. 7 – Organizzazione del servizio	Pag. 5
Art. 8 - Responsabili	Pag. 5
Art. 9 - Forme di consultazione	Pag. 6
Art. 10 – Dotazioni tecnologiche	Pag. 6
Art. 11- Dotazione organica	Pag. 6
Art. 12- Ripartizione delle spese	Pag. 7
Art. 13 Revoca della funzione trasferita	Pag. 8
Art. 14 Controversie	Pag. 8
Art. 15 Rinvio	Pag. 8
Art. 16– Norme transitorie	Pag. 9
Art. 17– Registrazione	Pag. 9

L'anno duemilaquindici, il giorno 31 del mese di Luglio in Castelnuovo Scrivia, nella sede della UNIONE BASSA VALLE SCRIVIA con il presente accordo operativo da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

- L'Unione di Comuni "Bassa Valle Scrivia" in persona del Presidente Dott. Pierangelo Luise, domiciliato per la sua carica presso l'Unione di Comuni in Castelnuovo Scrivia;
- Il Comune di Castelnuovo Scrivia in persona del ViceSindaco Sig. Gianni Tagliani, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelnuovo Scrivia, il quale interviene nel presente atto in forza dell'art.2 comma 2 dello Statuto dell'Unione e della delibera della Giunta dell'Unione n.2 del 10 Giugno 2015, immediatamente eseguibile;
- Il Comune di Guazzora in persona del Sindaco Sig. Pierino Cereda domiciliato per la sua carica presso il Comune di Guazzora, il quale interviene nel presente atto in forza dell'art.2 comma 2 dello Statuto dell'Unione e della delibera della Giunta dell'Unione n. 2 del 10 Giugno 2015, immediatamente eseguibile;
- Il Comune di Alzano Scrivia in persona del Sindaco Sig. Adolfo Guagnini domiciliato per la sua carica presso il Comune di Alzano Scrivia, il quale interviene nel presente atto in forza dell'art.2 comma 2 dello Statuto dell'Unione e della delibera della Giunta dell'Unione n. 2 del 10 Giugno 2015, immediatamente eseguibile;

PREMESSO

- > Che i Comuni di Castelnuovo Scrivia, Guazzora e Alzano Scrivia, con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Bassa Valle Scrivia";
- > Che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- > Che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 13 marzo 2014;
- > Che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo Statuto;
- > Che, con l'approvazione dello Statuto Comunale da parte dei rispettivi consigli comunali, i citati Enti hanno approvato il trasferimento all'Unione delle funzioni di cui all'art.2 dello Statuto;
- > Che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23-26 (titolo II, capo IV), attribuisce ai comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale;
- > Che con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 è stato approvato il "Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art.38, comma 3, del Decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.";
- > Che l'art.2 del suddetto Regolamento individua le finalità e l'ambito di applicazione, sostanzialmente:
 - individuazione del SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.;

- obbligatorietà della presentazione allo SUAP competente per territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto, in modalità esclusivamente telematica, delle domande, delle dichiarazioni, delle segnalazioni e delle comunicazioni concernenti le attività produttive e di prestazione dei servizi e dei relativi elaborati tecnici e allegati;
 - l'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione;
 - i casi di esclusione esclusi dall'ambito di applicazione (impianti e infrastrutture energetiche, attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163);
- › Che la possibilità di esercizio in forma coordinata di funzioni e servizi amministrativi inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;
 - › Che il servizio SUAP ha competenza trasversale nelle funzioni di cui alla lettera a) d) i) previste all'art. 2 dello Statuto;
 - › che con deliberazione della Giunta dell'Unione n.2 del 10 Giugno 2015 immediatamente eseguibile è stato approvato ai sensi dell'art.2 c.2 dello Statuto l'accordo operativo disciplinante il trasferimento e l'esercizio della funzione di Sportello Unico per le Attività Produttive;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti comparenti nella loro qualità di legali rappresentanti dei rispettivi Comuni e il Sig. Pierangelo Luise. nella sua qualità di Presidente dell'Unione Bassa Valle Scrivia,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

Il presente accordo operativo ha per oggetto la gestione in forma coordinata dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) tramite l'Unione.

Con riferimento alla predetta funzione l'Unione opera ai sensi dell'art.24 comma 6 lettera b) dello Statuto, per cui l'Unione opera "per conto" degli enti aderenti o convenzionati, mentre la titolarità dei servizi e delle funzioni rimane in capo ai singoli enti che li esercitano attraverso la struttura dell'Unione.

Art. 3 – Finalità

La gestione unitaria è finalizzata a:

1. migliorare la qualità dei servizi erogati;
2. favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
3. ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali;
4. garantire l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio dell'Unione;

5. La gestione coordinata dello Sportello Unico per le attività produttive costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'uniformità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio.
6. L'organizzazione coordinata del servizio deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

La responsabilità del Servizio Unificato SUAP viene conferita con decreto del Presidente dell'Unione.

La sede operativa per l'esercizio della predetta funzione è stabilita presso la sede del Comune di Castelnuovo Scivria; l'organizzazione operativa può prevedere più sedi differenziate, aventi ciascuna una funzione "tematica" ovvero di ripartizione del carico quantitativo di prestazioni.

Art. 4 – Funzioni gestite

La gestione coordinata assicura, l'esercizio delle funzioni di carattere:

1. Amministrativo, per la gestione dei procedimenti individuati dal D.P.R. n. 160/2010;
2. Informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere;
3. Promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio.

Sono ricompresi nella funzione tutti gli eventuali successivi compiti e poteri che verranno attribuiti ai Comuni dalla legislazione nazionale e regionale.

Eventuali contratti già stipulati da un Comune prima del trasferimento della funzione e che comportino una diversa gestione del servizio in oggetto saranno rispettati sino alla scadenza contrattuale.

Per l'organizzazione e gestione della funzione l'Unione potrà far ricorso a servizi di supporto esterno i cui costi saranno ripartiti tra gli Enti con le modalità di cui all'art.10.

Art. 5 – Attività non soggette ad accordo operativo

Non costituiscono oggetto del presente accordo, e continueranno a essere svolte presso i rispettivi Comuni che ne conservano la competenza, le seguenti attività:

- provvedimenti di competenza del Sindaco attribuiti dalla legislazione nazionale e regionale-

Art. 6 – Decorrenza e durata dell'accordo operativo

Il presente accordo operativo è efficace dalla data fissata nella delibera della Giunta Unione di approvazione dello schema, ed ha durata fino al 30/06/2019

Art. 7 Organizzazione del servizio

L'Unione svolge per i Comuni aderenti il ruolo di coordinamento delle principali funzioni con consulenza ed assistenza ai Comuni attraverso la propria struttura operativa.

Ciascun comune rimane nello sportello telematico della CCIAA risulterà titolare dei procedimenti di propria competenza per territorio ma le funzioni sono svolte ed organizzate dall'Unione con uniformità di procedure.

Art. 8

Responsabili

E' nominato un unico Responsabile che avrà la direzione dei SUAP di ciascun Comune aderente al presente accordo;

Al Responsabile Unico compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti lo Sportello Unico, secondo quanto disposto nel presente accordo, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo.

Al Responsabile Unico compete in particolare la responsabilità dell'intero procedimento per il rilascio delle autorizzazioni concernenti gli interventi di cui all'articolo 4. Ferma rimanendo tale responsabilità, il Responsabile Unico può individuare altri addetti alla struttura quali responsabili di procedimento, assegnando la responsabilità di fasi sub-procedimentali o di adempimenti istruttori, continuando peraltro ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento.

Gli Sportelli Unici esercitano altresì compiti di coordinamento, limitatamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nei confronti delle altre strutture dell'ente cointeressate a dette attività.

Art. 9 - Forme di consultazione

Organo competente per la soluzione delle problematiche inerenti le funzioni trasferite è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.

Alla seduta della Giunta può essere invitato a partecipare, al fine di avvalersi di una specifica competenza legale, tecnica e/o amministrativa, il Responsabile del Servizio interessato.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia informatica di tutti gli atti fondamentali assunti dall'Unione relativi al servizio. In sede di approvazione del rendiconto della gestione il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali su richiesta una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Responsabile del Servizio competente ed il Responsabile del Servizio Finanziario.

Art. 10

Dotazioni tecnologiche

Gli Sportelli Unici devono essere forniti di adeguate dotazioni tecnologiche di base per la gestione telematica prevista dal D.P.R. 160/2010. La dotazione minima che deve essere posseduta da ogni Sportello Unico è la seguente:

- casella PEC istituzionale;
- firma digitale rilasciata al Responsabile Unico;
- applicativo software per la lettura dei documenti firmati digitalmente;
- protocollazione informatica della documentazione in entrata e in uscita, per la certificazione della corrispondenza, come previsto dal D.P.R. n.445/2000 e dal D.P.C.M. del 31/10/2000.

Gli Sportelli Unici, oltre a quanto previsto al comma 1, devono essere dotato di sito web specifico in cui siano pubblicate informazioni sui procedimenti amministrativi e la modulistica di riferimento.

Art. 11 - Dotazione organica

Per la realizzazione degli obiettivi di cui agli artt.3 e 4 i Comuni conferiscono in distacco il personale di cui all'elenco allegato sub A), secondo le modalità necessarie al raggiungimento degli obiettivi connessi al trasferimento della funzione.

I Comuni che non conferiscono o conferiscono solo in parte il proprio personale saranno chiamati a compartecipare alla dotazione di risorse secondo le pattuizioni di cui all'allegato B) redatto sulla base dei criteri di cui agli artt.4 c.3 e 7 c.6 dello Statuto dell'Unione e approvato specificamente dai Comuni aderenti.

Il personale distaccato dipende funzionalmente per la funzione in oggetto dal Presidente dell'Unione.

Il Responsabile del Servizio coordina l'impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base delle esigenze del servizio.

Il Responsabile che gestisce il Servizio di cui alla predetta funzione svolge, oltre alle funzioni di cui all'art.107 del TUEL, il compito di:

- recepire le direttive generali del Presidente e della Giunta dell'Unione ed elaborare i piani operativi;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio;
- relazionare periodicamente, e comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno, sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato.

La titolarità del rapporto di impiego del personale distaccato presso l'Unione appartiene al Comune di provenienza.

Per ciò che concerne trattamento economico fondamentale tabellare, progressioni orizzontali e verticali, nonché in genere tutto il trattamento economico accessorio del personale, le relative spese saranno a carico dei Comuni.

Eventuali maggiori retribuzioni di posizione e di risultato conferite al personale (per la quota di servizio di competenza dell'Unione individuata nel decreto di nomina) rimarranno a carico dell'Unione stessa, così come eventuali retribuzioni di lavoro straordinario debitamente autorizzato. Detti importi verranno anticipati dai Comuni di appartenenza e rimborsati dall'Unione agli stessi.

In sede di prima applicazione al personale viene attribuito il trattamento economico e giuridico applicato dall'Ente di provenienza, salvo eventuali trattamenti di maggior favore previsti dal CCNL comparto Regioni – Enti Locali per il personale che presta servizio presso forme associative in servizi in convenzione che seguiranno la disciplina di cui al precedente comma.

Nella gestione del rapporto di lavoro dovrà comunque essere assicurato il pieno rispetto delle prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n.66, come modificato dal D.Lgs. 19 luglio 2004, n.213, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare la durata massima consentita (n.48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento), comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;

- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso gli enti.

Con apposito delibera di Giunta verrà disciplinata l'articolazione del Servizio unificato di SUAP.

Art. 12 - Ripartizione delle spese

I costi globali per gli stipendi, i contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale, sono anticipati dal Comune di provenienza e rimborsati dall'Unione, che a sua volta li finanzia con contributi della Regione e dei Comuni aderenti. I costi per le apparecchiature tecnico operative, le relative manutenzioni, l'organizzazione professionale del personale e per tutto quanto posto a disposizione del Servizio Unificato, vengono sostenuti dall'Unione con fondi propri e fondi trasferiti dai Comuni o dalla Regione

Le spese fisse e variabili sono sostenute dall'Unione e ripartite tra i Comuni secondo le pattuizioni di cui al documento allegato, sotto la lettera "B", al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Nell'ambito dell'approvazione di specifici progetti innovativi la Giunta può stabilire diverse percentuali di ripartizione dei costi.

Art. 13 Revoca della funzione trasferita

Il recesso o l'esclusione di un Comune dall'Unione, è disciplinato nelle sue modalità ed effetti dallo Statuto dell'Unione.

La revoca del trasferimento all'Unione della funzione di SUAP da parte di un Comune deve essere approvata dal rispettivo Consiglio Comunale e comunicata all'Unione almeno 60 giorni prima della sua efficacia per l'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione.

La revoca della funzione trasferita non fa venir meno la gestione unitaria della stessa per i restanti Comuni, salvo diverse espresse determinazioni in merito.

Nel caso si verifichi l'ipotesi di revoca della funzione, di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili in dotazione all'Unione.

Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, prima dell'efficacia della revoca si procederà con decisione del Consiglio dell'Unione.

In ogni caso il Comune revocante non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni acquistate dall'Unione con l'ausilio di contributi statali, regionali o provinciali.

In caso di revoca della funzione, il personale già dipendente del/dei Comune/i ritorna all'Amministrazione di provenienza e riacquista per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative, il trattamento giuridico ed economico e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.

Art. 14 Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni e l'Unione, anche nei casi di insorgenza di problematiche connesse a contrastanti interpretazioni del presente accordo, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria ed in modo da consentire il giusto ed equilibrato contemperamento degli interessi in gioco.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione secondo le modalità di cui al primo comma, le controversie saranno affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri: uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni; un altro dalla Giunta dell'Unione; il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Alessandria.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno secondo diritto, senza formalità, a parte il rispetto del principio del contraddittorio.

La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 15 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente accordo operativo si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile, al T.U.E.L., alle leggi disciplinanti la materia connessa alle funzioni trasferite, ed, in generale, alla normativa vigente.

Art. 16 – Norme transitorie

Sino all'emanazione del Regolamento di gestione del Servizio Unificato si applica la normativa in vigore presso il Comune con il maggior numero di abitanti.


Art. 17 - Registrazione

Il presente atto composto da n. 15 articoli sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.


Per Unione Bassa Valle Scivia

IL PRESIDENTE (*Dott. Pierangelo Luise*)




Per il Comune di Castelnuovo Scivia

IL (VICE) SINDACO (*Gianni Tagliani*)




Per il Comune di Guazzora

IL SINDACO (*Pierino Cereda*)



Per il Comune di Alzano Scivia

IL SINDACO (*Adolfo Guagnini*)



ALLEGATO A

RISORSE UMANE ADDETTE AL SERVIZIO SUAP

Nominativo	Categoria e posizione economica	Profilo Professionale	Ente di provenienza	Modalità di trasferimento
ALESSANDRA TIMO	D.1	Responsabile della U.O.P. Ambiente e Territorio	Comune di Castelnuovo Scivia	Distacco
ANGELO SECONDO	D.		Comune di Castelnuovo Scivia	Distacco

ALLEGATO B

**GESTIONE IN FORMA COORDINATA TRAMITE L'UNIONE DELLE FUNZIONI DI
SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE PATTUZIONI DI
COMPARTECIPAZIONE ALLA DOTAZIONE DI RISORSE**

SPESE			
SPESE FISSE €		COMPARTECIPAZIONE COMUNE 0,5 € ABITANTE	
PERSONALE	2.500,00*	CASTELNUOVO SCRIVIA	2682
BENI E SERVIZI	538	GUAZZORA	156
		ALZANO SCRIVIA	200
TOTALE	3038	TOTALE	3038
SPESE VARIABILI			
PERCENTUALE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNI			
CASTELNUOVO SCRIVIA	ALZANO SCRIVIA	GUAZZORA	TOTA LE
50	25	25	100

Nell'ambito dell'approvazione di specifici progetti innovativi la Giunta può stabilire diverse percentuali di ripartizione dei costi.

* importo figurativo in quanto personale già in carico al Comune di Castelnuovo Scrivia